

Rep. n. 2025/0000049
Prot. RM/2025/0006861
del 08/09/2025

ORDINANZA

Oggetto: A.M.A. S.p.A. - Stabilimento sito in viale dei Romagnoli, 1167 Roma – Esercizio di due linee mobili di tritovagliatura. Modifica dell’atto autorizzativo rilasciato con Ordinanza commissariale n. 23 del 12.10.2023.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA

Vista

la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e s.m.i. recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario Straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 “*al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*”.

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco pro tempore di Roma Capitale è stato nominato Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo D.P.R. del 21 giugno 2022.

Visto

il Decreto Legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato “*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*” che, al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:

- la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
- l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
- l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
- l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152/2006;

l'articolo 13, comma 2, del D.L. 50/2022, che prevede che il Commissario Straordinario di Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

l'articolo 13, comma 2 ultimo periodo, del D.L. 50/2022 che dispone che la Regione Lazio si esprime sulle suddette ordinanze entro il termine di 15 giorni dalla richiesta di parere e che decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.

Visti

l'art. 1, comma 5-bis, del D.P.R. 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lett. a) del D.P.R. 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 4 febbraio 2022, il "[...] *Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale...*";

la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario Straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei Rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la Disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario Straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, denominata "*Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025*", nonché le successive modifiche ed integrazioni alla stessa.

Vista

la Disposizione commissariale n. 46 del 25 novembre 2024 avente ad oggetto "*Definizione delle attribuzioni funzionali del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e Autorizzazioni Rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 91/2022. Modifiche organizzativo-funzionali alla Struttura commissariale in avvalimento denominata "Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025" con cui sono state ulteriormente specificate "le attribuzioni funzionali del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e Autorizzazioni Rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 91/2022"*, nonché con le recenti pronunce giurisprudenziali.

Visto

il Piano Regionale dei Rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020.

Visto

il Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario Straordinario con Ordinanza n. 7 del 1 dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1 del D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma Nazionale per la Gestione Rifiuti, approvato con D.M. 24 giugno 2022, n. 257.

Visti

- la Direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla Direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del *"Pacchetto per l'Economia Circolare"* che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;
- la Direttiva Quadro 2008/98/CE ss.mm.ii. che, nel disciplinare la gerarchia fra le attività di gestione dei rifiuti, prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimità, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT- Best Available Techniques);
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il Regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- la Decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Comunicazione 2018/C 124/01 del 9/4/2018 della UE *"Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti"*;
- Direttiva UE 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero, recepita con Decreto Legislativo n. 121 del 3 settembre 2020;
- Direttiva UE 2018/851 del 30 maggio 2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- Direttiva UE 2018/852 del 30 maggio 2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- Regolamento 2019/1021 del 20 giugno 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il Decreto Legislativo n.42 del 2004 e ss.mm.ii. *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante *"Norme in materia ambientale"*;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- il Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14 bis *"Cessazione dalla qualifica di rifiuto"*;
- la Delibera SNPA 67/2020, recante *"Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006"*;
- il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"*;
- il Decreto Direttoriale del MITE n. 47 del 09 agosto 2021 di approvazione delle *"Linee guida sulla classificazione dei rifiuti"* di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato *"3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati"*;

- il D.M. n.59 del 04/04/2023 *“Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»”*;
- la L.R. Lazio n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i., recante *“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante *“Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”*.

Dato atto che

con Deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad “AMA S.p.A.” del *“servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma, per la durata di quindici anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico finanziaria di Roma Capitale”*, sulla base del Piano Economico Finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con Deliberazione n. 67 del 4 aprile 2023, l'Assemblea Capitolina ha approvato, altresì, gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani tra Roma Capitale e “AMA S.p.A.”;

la Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024, ha approvato il nuovo Contratto di servizio tra Roma Capitale e “AMA S.p.A.” per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024.

Premesso che

con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G05282 del 30.04.2015, è stata rilasciata ad “AMA S.p.A.”, con sede legale in Via Calderon de la Barca, 87, 00142 Roma, l'Autorizzazione in via definitiva all'utilizzazione di un impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura di rifiuti speciali non pericolosi, per le operazioni di recupero R12 ai sensi dell'art. 208, co. 15, del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

con successiva Determinazione Dirigenziale n. G15334 del 10.12.2021 la Regione Lazio ha rilasciato ad “AMA S.p.A.”, l'Autorizzazione per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero R12 di rifiuti non pericolosi EER 20 03 01 (rifiuti urbani indifferenziati), all'interno del sito in uso ad “AMA S.p.A.” di viale dei Romagnoli 1167 - Roma, mediante impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura, autorizzato con la su richiamata Determinazione n. G05282/2015, in coerenza con quanto disposto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 864 del 9.12.2014 recante *“Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”*;

con Ordinanza n. 1 del 16.06.2022, prot. n. 6, il Commissario Straordinario, per le motivazioni nella stessa riportate ed a cui si rinvia, ha autorizzato “AMA S.p.A.” all'esercizio dell'attività di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), per un periodo di 60 giorni, presso il sito di Ponte Malnome, in via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma e di Acilia (RM) viale dei Romagnoli 1167;

con Ordinanza n. 4 del 12.08.2022, prot. n. 71, il Commissario Straordinario ha disposto la prosecuzione dell'attività di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), negli stabilimenti AMA di Ponte Malnome e di Acilia (RM) viale dei Romagnoli 1167 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 1/2022, prot. n. 6, per un ulteriore periodo non superiore a 180 giorni;

con Ordinanza n. 2 del 19.01.2023, prot. n. RM/38, il Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 91/2022, ha autorizzato, con prescrizioni, l'installazione e l'esercizio di due linee mobili di tritovagliatura e presso filmatura, presso lo stabilimento in uso ad “AMA S.p.a.” di viale dei Romagnoli, 1167 Roma, sulla base della richiesta formulata da “AMA S.p.A.” con la nota prot. n. 0154492.U del 16.12.2022, disponendo che gli effetti del provvedimento fossero limitati ad un periodo non superiore a 180 giorni dalla sua entrata in vigore, salvo proroga;

con il medesimo atto il Commissario Straordinario ha, altresì, ordinato ad “AMA S.p.A.”, nel suddetto periodo di 180 giorni, in coerenza con la nota della Regione Lazio U.0027651 del 10.01.2023, di presentare istanza per l'avvio del procedimento autorizzativo unico per l'esercizio, nel medesimo sito, di un impianto fisso per le operazioni di tritovagliatura già in essere;

“AMA S.p.A.”, con nota prot. PG – 10/08/2023.0124649.U, acquisita in pari data al prot. n. RM/2181, ha trasmesso un'istanza di autorizzazione unica dell'impianto per la tritovagliatura del rifiuto urbano indifferenziato con pressofilmatura del materiale selezionato, nel sito in uso ad “AMA S.p.A.” in viale dei Romagnoli, 1167 Roma, corredata della relativa documentazione progettuale;

con Ordinanza n. 23 del 12.10.2023, prot. n. RM/2916, il Commissario Straordinario, rilevato che *“nelle more della realizzazione nel territorio di Roma Capitale del suddetto impianto di termovalorizzazione, allo stato non sussistono soluzioni ordinarie e programmabili al fine di superare la situazione di criticità determinatasi a seguito del verificarsi dei fatti evidenziati in premessa e non ascrivibili, anche indirettamente, ad una non corretta gestione e programmazione del trattamento dei rifiuti indifferenziati da parte della società AMA SpA; l'assenza di adeguate misure, nel determinare il progressivo aggravamento dello stato di criticità, potrebbe cagionare anche gravi ripercussioni sul servizio di raccolta con conseguenti effetti di carattere ambientale e igienico-sanitario”* e ritenuto necessario *“pertanto, porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, arginando la situazione di criticità e contenendo le fisiologiche difficoltà correlate anche alla maggiore produzione di rifiuti rilevata nell'ultimo periodo, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualità ambientale, per il decoro e la vivibilità urbana”*

ha ordinato:

- *“la prosecuzione dell'esercizio delle due linee mobili di tritovagliatura presso lo stabilimento in uso ad AMA SpA in Viale dei Romagnoli, 1167, in Roma, già autorizzate con Ordinanza commissariale n. 2 del 19/01/2023, dotate delle medesime caratteristiche ivi specificate nella citata Ordinanza n. 2/2023, ...”;*
- *“ad AMA SpA di continuare ad effettuare le attività di tritovagliatura (operazione R12 dell'allegato “C” parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), con le limitazioni ed in ossequio alle condizioni specificate nella citata Ordinanza n. 2/2023, come modificate dalla presente Ordinanza.....”;*

disponendo, inoltre, *“che gli effetti del presente provvedimento dovranno limitarsi al tempo strettamente necessario all'avvio e al completamento delle azioni previste dal Piano di gestione dei Rifiuti Roma Capitale (PGRRC), approvato dal Commissario Straordinario con la su richiamata Ordinanza n. 7/2022 e, comunque, al tempo necessario all'emanazione del provvedimento autorizzativo unico per l'esercizio, nel medesimo sito, di un impianto fisso che effettui l'attività di gestione rifiuti oggi effettuata dall'attuale installazione, di cui all'istanza di AMA SpA prot. n. 124649 del 10/08/2023 acquisita in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2181”;*

a riscontro della richiamata istanza per autorizzazione unica dell'impianto per la tritovagliatura del rifiuto urbano indifferenziato con pressofilmatura del materiale selezionato, nel sito in uso ad “AMA S.p.A.” in viale dei Romagnoli, 1167 Roma, corredata della relativa documentazione progettuale, presentata da “AMA S.p.A.” con nota prot. PG – 10/08/2023.0124649.U, acquisita in pari data al prot. n. RM/2181, il Commissario Straordinario, con nota prot. RM/2609 del 22.09.2023, richiedendo chiarimenti in merito, aveva, tuttavia, evidenziato, da un lato, che l'istanza avrebbe dovuto *“essere presentata utilizzando il Modulo “A”, approvato con Disposizione Commissariale n. 23 del 03/08/2023 ed essere integrata con la documentazione prevista nell'allegato tecnico allo stesso Modulo A...”* e, dall'altro, che *“nel caso in cui l'impianto sia da assoggettare ad AIA, ...potrà essere utilizzata la modulistica presente sul sito della Regione...”;*

“AMA S.p.A.”, con nota prot. PG – 04/10/2023.0154489.U, acquisita al prot. n. RM/2782 del 05.10.2023, a riscontro di quanto richiesto dal Commissario Straordinario con nota prot. n. RM/2609 del 22.09.2023, aveva specificato che *“si procederà, per l'impianto in oggetto, a presentare una nuova istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), in ossequio alla casistica di cui al punto 5.3, lettera b), punto 2, dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06”;*

nelle more dell'indicata presentazione di *“una nuova istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)”*, completa della relativa documentazione tecnica, “AMA S.p.A.”, con nota prot. PG - 19/03/2025.0046918.U,

acquisita in pari data al prot. n. RM/2431, ha presentato una “comunicazione di modifica dell’assetto impiantistico del sito di Viale dei Romagnoli, 1167 Roma”.

Considerato che

la Società “AMA S.p.A.” nella suddetta nota di cui al prot. n. RM/2431 del 19.03.2025 ha rappresentato che: “nel sito è prevista la tritovagliatura di rifiuti indifferenziati con EER 200301 – Operazione R13 per un quantitativo massimo di 600t/d da trattare in due linee distinte. A seguito della chiusura dell’impianto TMB di Guidonia è venuta meno, nella gestione dei flussi del rifiuto indifferenziato raccolto nella città di Roma Capitale, la capacità di trattamento per 100.000 t/a (1.900 t/set). AMA ha attivato, per matrice sopra indicata al fine di gestire le esigenze ordinarie e straordinarie riconducibili agli eventi giubilari, dei contratti per il trasporto e trattamento transfrontaliero che avverrà attraverso spedizioni che richiedono l’imballaggio dei rifiuti. AMA, nell’ambito dei contratti già sottoscritti, ha messo in campo già due treni a settimana ed è in grado di incrementare di ulteriori due treni (1.800t/settimana) la programmazione già in vigore, colmando la carenza generata dalla suddetta chiusura; e tale obiettivo si ritiene raggiungibile con l’installazione nel sistema AMA di altre due stazioni di pressofilmatura. Il sito di viale dei Romagnoli è stato interessato da ispezioni, e successive prescrizioni da parte degli Enti competenti, mirate al contenimento degli impatti odorigeni provenienti dalla gestione autorizzata. Nello specifico, rispetto a quanto sopra rappresentato, si è individuata, nell’installazione di una delle due stazioni di pressofilmatura necessarie al superamento delle criticità, in sostituzione di una delle due linee di tritovagliatura con una stazione di pressofilmatura, un ulteriore vantaggio nel limitare gli impatti odorigeni e la produzione di liquidi di risulta.”;

specificando, inoltre, che:

- “gli EER 200301 previsti in ingresso non mutano;
- i quantitativi giornalieri ed annuali gestiti non mutano;
- attualmente sono autorizzate operazioni R13 in uscita per le matrici prodotte dalla selezione”;

la Società “AMA S.p.A.” con note prott. PG - 15/04/2025.0062524.U e PG - 15/04/2025.0062529.U, acquisite agli atti in pari data, rispettivamente ai prott. RM/3262 e RM/3263, facendo seguito alla richiesta di integrazioni della Struttura Commissariale di cui al prot. RM/2696 del 28.03. 2025, ha fornito la seguente documentazione:

- AMA_ROM-RT01 – Relazione tecnica;
- AMA_ROM-SB01 – Schemi a blocchi ante e post operam (configurazioni 1-2 e 3);
- AMA_ROM-FC01 – Flow chart ante e post operam (configurazioni 1-2 e 3);
- AMA_ROM-PL01 – Planimetria generale ante e post operam (configurazione 1);
- AMA_ROM-PL01bis – Planimetria generale post operam (configurazione 2);
- AMA_ROM-PL01ter – Planimetria generale post operam (configurazione 3);
- AMA_ROM-PL02 – Planimetria aree stoccaggio ante e post operam (configurazione 1);
- AMA_ROM-PL02bis – Planimetria aree stoccaggio post operam (configurazione 2);
- AMA_ROM-PL02ter – Planimetria aree stoccaggio post operam (configurazione 3);
- AMA_ROM-PL03 – Planimetria viabilità ante e post operam (configurazione 1);
- AMA_ROM-PL03bis – Planimetria viabilità post operam (configurazione 2);
- AMA_ROM-PL03ter – Planimetria viabilità post operam (configurazione 3);

nella relazione tecnica la Società “AMA S.p.A.” specifica che “...le modifiche proposte all’attuale configurazione impiantistica autorizzata consistono nella sostituzione di una delle due linee mobili di tritovagliatura con pressofilmatura, con una linea di triturazione e pressofilmatura. Tale soluzione persegue anche l’obiettivo di superare alcune criticità emerse durante ispezioni da parte degli Enti competenti, e di rispondere alle successive prescrizioni impartite, mirate al contenimento dei potenziali impatti odorigeni originati dalla gestione dei rifiuti indifferenziati ivi svolta. In aggiunta a quanto sopra, sempre nell’ottica di mitigare i potenziali impatti odorigeni, il Gestore “AMA S.p.A.” ha provveduto ad installare all’interno del capannone un idoneo sistema di nebulizzazione di specifico prodotto deodorizzante, che agisce in modo di abbattere gli odori sgradevoli già alla fonte, limitandone la possibile dispersione verso l’esterno dello stabilimento”;

con nota prott. PG - 05/05/2025.0072053.U, acquisita in pari data al prot. n. RM/3729, la Società “AMA S.p.A.” ha rappresentato che “a rettifica della documentazione già inviata per gli adempimenti di competenza, si richiede la presa d’atto del fatto che:

- la configurazione 1, come riportata in atti, è quella operativa richiesta;

– le configurazioni 2 e 3 , come riportate in atti, sono possibili modifiche gestionali della configurazione 1. Si precisa inoltre che l'area di deposito dei materiali post lavorazione (15) sarà adibita come deposito da post trattamento di tritovagliatura (15 a e 15 b). Qualora siano prodotti materiali differenti dai precedenti, si procederà ad inserire un setto fisico di separazione. La medesima accortezza sarà attuata per segregare il materiale post vagliatura EER 191212 dall'imballato EER 200301, apponendo idonea cartellonistica" ed ha trasmesso "scheda di sicurezza dei prodotti utilizzati per l'abbattimento degli odori, evidenziando che le stesse certificano assenza di pericolosità per ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori" (Scheda tecnica e di sicurezza del prodotto "AIR PURE NUR Soluzione liquida per ridurre e eliminare le emissioni odorogene di origine organica");

con nota prot. PG - 06/05/2025.0073207.U, acquisita in pari data al prot. n. RM/3800, la Società "AMA S.p.A." "A integrazione della presa d'atto di cui al prot. AMA n. 05/05/2025.0072053.U" ha inviato:

- "Planimetria generale impianto ante e post operam – Configurazione 1 (AMA_ROM-PL01);
- Planimetria aree stoccaggio ante e post operam – Configurazione 1 (AMA_ROM-PL02);
- Planimetria flussi viabilità interna ante e post operam – Configurazione 1 (AMA_ROM-PL03);

con nota prot. PG - 21/07/2025.0117915.U, acquisita in pari data al prot. n. RM/5920, la Società "AMA S.p.A.", "facendo seguito alla pregressa corrispondenza, in particolare da ultimo alla nota prot. AMA 30/06/2025.0105552.U", ha trasmesso ulteriori integrazioni, come richieste dal Commissario Straordinario, da ultimo, con nota prot. n. RM/4951 del 16.06.2025.

Considerato, altresì, che

l'attività di trattamento dei "rifiuti urbani non differenziati" (EER 20.03.01), residuali dalla raccolta differenziata assume una rilevante connotazione strategica nel mantenimento del delicato equilibrio nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Roma Capitale, in quanto volta a scongiurare situazioni di criticità di natura sanitaria, ambientale e di decoro urbano, peraltro, in un periodo storico particolarmente rilevante per la presenza di pellegrini presso la città di Roma per l'anno giubilare;

un'efficiente ed efficace gestione del ciclo dei rifiuti urbani impatta direttamente sulle dinamiche gestionali complessive della città di Roma che è chiamata ad ospitare tutte le più importanti celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica.

Ritenuto, infine, necessario

che al Commissario Straordinario corre l'obbligo di porre in essere ogni intervento volto a consentire che l'attività di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale, venga svolta arginando le situazioni di criticità attuali e future, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualità ambientale, per il decoro e la vivibilità urbana, nonché per garantire il corretto svolgimento delle celebrazioni in corso per l'anno giubilare anche in considerazione del consistente aumento delle presenze di pellegrini nel territorio di Roma Capitale;

intervenire da parte del Commissario Straordinario per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 con i poteri previsti dall'articolo 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in combinato disposto con i poteri di cui all'articolo 13, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 con specifico provvedimento straordinario volto, in relazione allo svolgimento delle attività di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato, a limitare gli impatti odorigeni e la produzione di liquidi di risulta ed a determinare una migliore ottimizzazione dei flussi di rifiuti pressofilmati diretti agli impianti esteri di destino già contrattualizzati.

Visto

il sentito della Regione Lazio richiesto dal Commissario Straordinario con nota prot. n. RM/6074/2025 ed espresso dalla Regione Lazio con nota prot. U.0874208/2025, acquisita al protocollo del Commissario Straordinario al n. RM/6823/2025.

Per quanto espresso in premessa e nei considerata, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica,

DISPONE

relativamente alle due linee mobili di tritovagliatura di rifiuti urbani non differenziati nello stabilimento sito in viale dei Romagnoli n. 1167, Roma:

- A. di autorizzare la modifica dell'atto autorizzativo di cui all'Ordinanza n. 23 del 12.10.2023, prot. n. RM/2916 (rilasciata, alla Società "AMA S.p.A." dal Commissario Straordinario), richiesta con nota prot. PG - 19/03/2025.0046918, acquisita in pari data al prot. n. RM/2431 ed integrata con note prott. PG - 15/04/2025.0062524.U, PG - 15/04/2025.0062529.U, PG - 05/05/2025.0072053.U, PG - 06/05/2025.0073207.U, e, da ultimo, PG - 21/07/2025.0117915.U, acquisite in pari data, rispettivamente ai prott. RM/3262, RM/3263, RM/3729, RM/3800 e RM/5920, che consiste nella "sostituzione di una delle due linee mobili di tritovagliatura con pressofilmatura, con una linea di triturazione e pressofilmatura" e all'installazione "all'interno del capannone un idoneo sistema di nebulizzazione di specifico prodotto deodorizzante, che agisce in modo di abbattere gli odori sgradevoli già alla fonte, limitandone la possibile dispersione verso l'esterno dello stabilimento";
- B. di modificare l'atto autorizzativo di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 23 del 12.10.2023, prot. n. RM/2916, come da documentazione di seguito indicata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- AMA_ROM-RT01 – Relazione tecnica valida per la Configurazione 1 e, per quanto attiene alla Configurazione 2 e 3, validata unicamente per la descrizione del processo;
 - AMA_ROM-SB01 – Schemi a blocchi ante e post operam (configurazioni 1-2 e 3), validata unicamente per la Configurazione 1;
 - AMA_ROM-FC01 – Flow chart ante e post operam (configurazioni 1-2 e 3), validata unicamente per la Configurazione 1;
 - Planimetria generale impianto ante e post operam – Configurazione 1 (AMA_ROM-PL01);
 - Planimetria aree stoccaggio ante e post operam – Configurazione 1 (AMA_ROM-PL02);
 - Planimetria flussi viabilità interna ante e post operam – Configurazione 1 (AMA_ROM-PL03);
 - Scheda tecnica e di sicurezza del prodotto "AIR PURE NUR Soluzione liquida per ridurre e eliminare le emissioni odorigene di origine organica";
- C. di specificare che le caratteristiche dell'impianto sito in viale dei Romagnoli n. 1167, Roma, sono le seguenti:
- rifiuti in ingresso all'impianto: rifiuti urbani non differenziati (codice EER 200301);
 - operazioni di recupero rifiuti: R13 ed R12 dell'allegato "C" alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - capacità di trattamento giornaliera fino a valori di punta di 600 t/giorno;
 - quantitativo massimo annuale trattabile fino a 120.000 tonnellate;
 - aree di stoccaggio rifiuti come da tabella seguente:

Descrizione	Codice identificativo in planimetria "AMA_ROM- PL02"	Area (m ²) o Capacità (m ³ - ton)
Area per la messa in riserva (R13) in cumulo dei rifiuti urbani indifferenziati in ingresso (codice EER 200301), interno capannone su pavimentazione in cls	A1	360 m ² (max. 282 ton)
Area per la messa in riserva (R13) in cumulo dei rifiuti urbani indifferenziati in ingresso (codice EER 200301), interno capannone su pavimentazione in cls	A2	360 m ² (max. 282 ton)
Area per il deposito temporaneo dei sovralli in balle filmate (codice EER 191212), interno capannone su pavimentazione in cls	B1	286 m ² (max. 347 ton)
Area per il deposito temporaneo dei rifiuti urbani indifferenziati in balle filmate (codice EER 200301), interno capannone su pavimentazione in cls	B2	200 m ² (max. 389 ton)
Area per il deposito temporaneo del sottovaglio in balle filmate (codice EER 191212), interno capannone su pavimentazione in cls	B3	118 m ² (max. 294 ton)
Area per il deposito temporaneo dei metalli ferrosi (codice EER 191202) all'interno di n. 2 cassoni metallici (max 30 m ³ ciascuno), interno capannone su pavimentazione in cls	C1	42 m ²

		(max 2 x 30 = 60 m ³ - max. 30 ton)
Area per il deposito temporaneo dei metalli ferrosi (codice EER 191202) all'interno di n. 2 cassoni metallici (max 30 m ³ ciascuno), interno capannone su pavimentazione in cls	C2	42 m ² (max 2 x 30 = 60 m ³ - max. 30 ton)
Cassone metallico (max 3 m ³) per l'accumulo temporaneo dei metalli ferrosi (codice EER 191202), interno capannone su pavimentazione in cls	C3	max. 3 m ³ (max. 1,5 ton)
Cassone metallico (max 3 m ³) per l'accumulo temporaneo dei metalli ferrosi (codice EER 191202), interno capannone su pavimentazione in cls	C4	max. 3 m ³ (max. 1,5 ton)
Area per il deposito temporaneo dei rifiuti ingombranti (codice EER 200307), prodotti all'occorrenza dalla fase di pre-selezione meccanica, all'interno di n. 2 cassoni metallici (max 30 m ³ ciascuno), interno capannone su pavimentazione in cls	D1	42 m ² (max 2 x 30 = 60 m ³ - max. 10 ton)
Area per il deposito temporaneo dei rifiuti ingombranti (codice EER 200307), prodotti all'occorrenza dalla fase di pre-selezione meccanica, all'interno di n. 2 cassoni metallici (max 30 m ³ ciascuno), interno capannone su pavimentazione in cls	D2	42 m ² (max 2 x 30 = 60 m ³ - max. 10 ton)
N. 1 serbatoio in PEad, interrato, per il deposito temporaneo delle acque di processo (codice EER 161002) prodotte all'interno del capannone dalla percolazione dei rifiuti e/o dal lavaggio delle aree di stoccaggio e trattamento.	SR1	3 m ³

D. di precisare che:

- il presente provvedimento, modificando l'efficacia temporale dell'atto autorizzativo rilasciato con Ordinanza n. 23 del 12.10.2023, prot. n. RM/2916, ha efficacia fino al 31.12.2025;
- il presente provvedimento dovrà essere conservato ed esibito agli Enti preposti al controllo che ne facciano richiesta;

E. di obbligare "AMA S.p.A.", nell'esercizio dell'attività di trattamento dei rifiuti non differenziati, al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

Generali

- a) le operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno avvenire prevedendo tutti i presidi necessari ad evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti nonché a garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie, evitando ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo e ogni inconveniente derivante da rumori, odori e dispersione di aerosol;
- b) nelle aree delle operazioni di trattamento dei rifiuti dovrà essere garantito l'accesso all'impianto alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva;
- c) le operazioni di trattamento dovranno avvenire attenendosi a quanto indicato dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";
- d) la classificazione e caratterizzazione dei rifiuti in ingresso/uscita dallo stabilimento deve essere eseguita con le modalità e le indicazioni previste dal Decreto Direttoriale del MITE n 47 del 09.08.2021 di "*Approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105*";

Rifiuti

- e) lo stoccaggio istantaneo dei rifiuti non dovrà superare i quantitativi massimi come sopra specificati;
- f) le operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno essere effettuate evitando la promiscuità dei rifiuti, provvedendo, pertanto, a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
- g) le operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno essere espletate entro le 48 ore dal conferimento in sito;
- h) dovranno essere assicurati la regolare tenuta del registro cronologico di carico e scarico integrato nel Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) e gli altri adempimenti previsti dal Titolo I della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della normativa tecnica di settore; in particolare, relativamente al registro cronologico di carico e scarico, le annotazioni devono essere effettuate nel rispetto delle tempistiche previste dall'art. 190, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- i) i rifiuti in uscita dal sito dovranno essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati per il recupero e/o lo smaltimento. Per il trasporto dei rifiuti dovranno essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto di quanto regolamentato dal D.M. n. 120/2014;
- j) le aree delle operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno essere individuabili, in modo univoco, attraverso l'apposizione di idonea segnaletica; in particolare, le aree di scarico, stoccaggio e carico dei rifiuti in ingresso e in uscita dovranno essere individuate con apposita cartellonistica;
- k) le superfici delle aree delle operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno essere impermeabili e possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;
- l) le superfici delle aree delle operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
- m) il deposito temporaneo dei rifiuti dovrà rispettare quanto riportato all'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- n) dovrà essere garantita l'interruzione dei conferimenti una volta raggiunta la potenzialità massima dei rifiuti stoccabili;
- o) i reflui liquidi (colaticci insistenti sul pavimento ed i liquidi provenienti dall'attività di pressatura dei rifiuti) intercettati dalle reti di raccolta a servizio delle aree in cui vengono effettuate le operazioni di trattamento dei rifiuti e inviati ad un serbatoio interrato di accumulo, dovranno essere gestiti rispettando le condizioni del deposito temporaneo per essere successivamente avviati ad idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento; le griglie di scolo della pavimentazione dovranno essere mantenute in buono stato di pulizia;
- p) la movimentazione dei rifiuti liquidi, da effettuare in condizioni di sicurezza, dovrà essere effettuata evitando gli sversamenti al suolo;

Viabilità

- q) durante le operazioni di trattamento dei rifiuti dovrà essere garantito che gli spazi destinati alla circolazione, siano provvisti di adeguata illuminazione e sempre regolamentati, adottando segnaletica orizzontale in modo da separare i vari flussi, sia durante la marcia che negli stazionamenti ed in modo da individuare chiaramente i sensi di marcia, le zone di transito pedonale, stalli di parcheggio, ecc.;

Acque meteoriche

- r) dovrà essere evitata la commistione fra le acque di precipitazione meteorica provenienti dai pluviali e i reflui che si formano sulle superfici dedicate alle operazioni di gestione rifiuti;
- s) le aree "esterne" (non al coperto) del sito dovranno rimanere libere da lavorazioni e depositi di rifiuti;

Emissioni odorigene

- t) dovrà essere garantito il contenimento delle emissioni odorigene attraverso:
 - attività di pulizia (manuale e/o meccanizzata) giornaliera a fine servizio delle aree non destinate allo stoccaggio dei rifiuti; le acque di lavaggio dovranno essere raccolte ed inviate ad idoneo impianto autorizzato di recupero/smaltimento;
 - limitazione allo stretto necessario del tempo di permanenza dei rifiuti scaricati sulla pavimentazione, prima di essere inviati a pressatura e successiva fasciatura con film plastico;
 - una corretta frequenza di svuotamento dei serbatoi di accumulo dei reflui liquidi (eventuali colaticci insistenti sul pavimento e liquidi provenienti dall'attività di pressatura dei rifiuti) in funzione dei quantitativi giornalieri;

Emissioni diffuse in atmosfera

- u) le operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno avvenire solamente al "coperto";
- v) le operazioni di scarico dei rifiuti dovranno essere effettuate con una bassa velocità di uscita ed una adeguata altezza di caduta;

Sicurezza nei luoghi di lavoro

- w) le attività dovranno essere effettuate nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare dovranno essere redatte specifiche procedure di lavoro da far rispettare sia al proprio personale che ad eventuali appaltatori o subappaltatori; il personale dovrà essere adeguatamente informato e formato, dotato sia di dispositivi di protezione individuale idonei alla sicurezza delle attività da eseguire che delle abilitazioni necessarie, ed idoneo alle mansioni

specifiche in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista (rischio biologico e rischio di esposizione a polveri);

- x) le attività dovranno essere effettuate garantendo che le attrezzature di lavoro (mezzi d'opera, ecc.) e gli impianti siano in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo i relativi manuali d'uso e manutenzione e le norme tecniche di riferimento; tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere registrate su un apposito registro con l'indicazione della data, il tipo e la descrizione dell'intervento; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo; nel caso in cui si rilevi per una o più attrezzature di lavoro un aumento della frequenza di eventi anomali, le tempistiche di manutenzione dovranno essere riviste;
- y) le attività dovranno essere effettuate garantendo che tutti gli impianti (impianto elettrico, illuminazione, ecc.) siano oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza; tutte le operazioni di verifica e controllo dovranno essere registrate sul registro indicato al punto precedente;
- z) il personale, durante le operazioni di scarico e carico dei rifiuti dovrà posizionarsi a distanza di sicurezza; dovrà essere fatto divieto al personale di fumare e di usare fiamme libere; il personale dovrà inoltre prestare la massima attenzione sulla eventuale presenza di superfici incandescenti, elettricità statica, insorgenza di scintille di origine meccanica;
- aa) lo stoccaggio delle "balle" dovrà essere effettuato previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- bb) l'area deputata allo scarico e al carico dei rifiuti, in funzione dell'attrezzatura utilizzata e dei relativi pericoli, dovrà essere delimitata utilizzando apposite barriere mobili di confinamento, o quantomeno segnalata quando le lavorazioni sono brevi e a basso rischio;
- cc) in caso di sversamenti accidentali di liquidi pericolosi (es. fuoriuscita olio motore) la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, con materiali inerti assorbenti o neutralizzanti (es. per acido contenuto accumulatori al piombo); i materiali derivanti dalle operazioni di pulizia dovranno essere adeguatamente smaltiti nel rispetto della normativa vigente;

Piano di Emergenza e Prevenzione Incendi

- dd) le operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi e di quanto indicato nel Decreto del Ministero dell'Interno 26 luglio 2022 recante "*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti*"; inoltre dovrà essere redatto un Piano di Emergenza Interno (PEI) ai sensi dell'art. 26-bis del D.L. n. 113/2018 (convertito con Legge 1 dicembre 2018, n. 132) e garantita la presenza di personale addetto alla gestione delle emergenze, formato ai sensi dell'art. 36, comma 9, del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti;
- ee) dovranno essere inviate alla Prefettura di Roma tutte le informazioni utili all'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno (PEE) secondo le prime disposizioni attuative contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento, rispettivamente prot. n. 3058 e prot. 2730 del 13.02.2019;

Monitoraggio

- ff) le attività di gestione rifiuti oggetto della presente Ordinanza dovranno essere rendicontate in apposita relazione di gestione mensile da inviare ai seguenti organi di controllo: Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Arpa Lazio, Roma Capitale e Commissario Straordinario;
 - gg) dovrà essere segnalato tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale correlato all'attività che possa causare pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
- F. che "AMA S.p.A." valuti ogni soluzione tecnica volta al superamento del regime di straordinarietà autorizzativa dell'attività di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato svolta, attualmente, presso lo stabilimento sito in viale dei Romagnoli, 1167 Roma e, eventualmente, presenti, entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento, nuova istanza di autorizzazione, con allegata attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori come da disciplina tariffaria, relativa ai pagamenti dei servizi pubblici a domanda individuale, inerenti alle spese di istruttoria, come disposto dal Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 nella Disposizione n. 49 del 04.12.2024, prot. n. RM/7255, corredata, altresì, di tutta la documentazione necessaria come da modulistica approvata con la

medesima Disposizione, al fine di ricondurre l'esercizio dell'attività al regime autorizzativo ordinario, superando l'attuale regime di straordinarietà;

- G. l'immediata efficacia e pubblicazione della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- H. di notificare la presente Ordinanza ad "AMA S.p.A.", nonché la trasmissione alla Regione Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL RM3 – Dipartimento di Prevenzione Servizio Pre.S.A.L. e S.I.S.P., ad ARPA Lazio – Sezione di Roma ed al proprietario dell'area.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 al seguente link: <https://commissari.gov.it/giubileo2025>.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Allegati:

- AMA_ROM-RT01 – Relazione tecnica;
- AMA_ROM-SB01 – Schemi a blocchi ante e post operam (configurazioni 1-2 e 3);
- AMA_ROM-FC01 – Flow chart ante e post operam (configurazioni 1-2 e 3);
- Planimetria generale impianto ante e post operam – Configurazione 1 (AMA_ROM-PL01);
- Planimetria aree stoccaggio ante e post operam – Configurazione 1 (AMA_ROM-PL02);
- Planimetria flussi viabilità interna ante e post operam – Configurazione 1 (AMA_ROM-PL03);
- Scheda tecnica e di sicurezza del prodotto "*AIR PURE - Soluzione liquida per ridurre e eliminare le emissioni odorigene di origine organica*".

Il Commissario Straordinario di Governo per
il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Prof. Roberto Gualtieri